

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Tirocinante: SIMBULA ANTONELLO

(Reg. n. 10 del 28/01/2011)

Tra

L'Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Economia, d'ora in poi denominato 'soggetto promotore', in persona del Preside Prof.ssa Ernestina Giudici.

e

La società ASL N. 5 sede legale in ORISTANO d'ora in poi denominato 'soggetto ospitante, rappresentato dal legale rappresentante GIOVANNI PANICHI nato/a a LATATICO il 12/05/1949

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all' art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n° 1 soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell' Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell' art. 18 della legge n° 196 del 1997.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art 18, comma 1, lett. d), della legge n° 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per il tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

Il nominativo del tirocinante; Il nominativo del docente e del responsabile aziendale; Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere le necessarie riserve per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Cagliari, 28/01/2011

luogo e data della sottoscrizione

sottoscrizione per il soggetto ospitante
(timbro e firma)





sottoscrizione per il soggetto promotore (Università degli Studi di Cagliari)